



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr°

9

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 31 marzo 2026

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Nella seduta del 13 marzo 2026, composta da:

Avv. Achille Reali

Presidente

Avv. Giovanni Paolo Bertolini

Componente

Avv. Mario Burri

Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo del 27/02/2026, pervenuto in pari data, prot. n.621, presentato dalla Pol. L'Aquila Rugby ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Signora Carla Simoni, avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Lazio assunto nella riunione del 18/02/2026, Comunicato U10/12/GST, pubblicato in data 20/02/2026, con cui, in relazione del Raggruppamento Under 10 n.1 svoltosi in data 12/02/2026 a Morlupo (Roma), ha sanzionato i Sigg.ri Claudio Casilio, Giovanni Massacesi e Simone Benedetti, tutti tesserati con l'associazione reclamante, e la medesima associazione, rispettivamente, gli uni con l'interdizione di un mese ciascuno (dal 19/2/2026 al 18/03/2026 compresi) per la violazione dell'art. 28/1, lett. h), (comportamento irrispettoso), del Regolamento di Giustizia, e l'altra con la multa di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per la violazione dell'art. 30/1, lett. a), (ingiurie a persone ammesse al recinto) dello stesso Regolamento.

FAT T O

Con il reclamo *de quo* la Pol. L'Aquila Rugby ASD, in persona del legale rapp.te *pro tempore*, ha impugnato il provvedimento in epigrafe deducendo l'assoluta carenza di prove a sostegno dello stesso e contestando quanto addebitato.

Nello specifico, parte reclamante riferiva che: aveva partecipato in data 15/02/2026 con la propria categoria Under 10 al Raggruppamento n.1 organizzato dalla Primavera Rugby ASD, e nel quale il Sig. Marco Buratti aveva svolto il ruolo di direttore dell'evento; poi era stato

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

assunto il provvedimento sanzionatorio impugnato unitamente alla omologazione del sopra citato raggruppamento; successivamente, in riscontro ad apposita richiesta, in data 24/02/2026 riceveva copia della segnalazione effettuata dal direttore dell'evento, Sig. Marco Buratti.

In particolare, l'associazione reclamante contestava il valore probatorio del documento sul quale si era fondato il provvedimento impugnato, eccependo che il Giudice Sportivo Territoriale aveva considerato la segnalazione in questione come se fosse stata una prova avente valore primario, al pari del referto arbitrale, quando invece non vi sono norme federali che consentano a una mera segnalazione di assurgere al valore di prova certa.

Al riguardo, rilevava che il Giudice Sportivo Territoriale avrebbe dovuto acquisire ulteriori prove, su cui instaurare un contraddittorio fra le parti coinvolte, al fine di addivenire a una ponderata e corretta valutazione circa l'effettiva esistenza di eventuali illeciti da sanzionare.

A confutazione dei fatti riportati nella segnalazione, erano allegate al reclamo le relazioni redatte e sottoscritte dai tesserati sanzionati.

L'associazione reclamante, quindi, dopo avere chiesto la sospensione cautelare del provvedimento impugnato, chiedeva, nel merito, *"di annullare e/o riformare integralmente la decisione impugnata per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, prosciogliere la ricorrente ed i propri tesserati Casilio Claudio, Benedetti Simone e Massacesi Giovanni da ogni addebito"*.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 10/03/2026, comunicata in pari data, rigettava l'istanza di sospensione e fissava la camera di consiglio per il giorno 13 marzo 2026, da tenersi anche in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Nella predetta camera di consiglio, sono comparsi, parte reclamante, con il delegato Sig. Luigi Rosario Troiani, il quale ha illustrato il reclamo e insistito per l'accoglimento delle precisate conclusioni, e la Procura Federale, in persona dell'Avv. Fabio Pennisi, il quale ha chiesto l'accoglimento del reclamo.

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, decideva con separato dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

MOTIVI

Il presente procedimento trae origine da un provvedimento sanzionatorio emesso sulla base di una segnalazione del Direttore dell'evento che riportava una serie di condotte che non sarebbero state appropriate e gravi atteggiamenti che sarebbero stati tenuti da parte di alcuni tesserati della Pol. L'Aquila Rugby ASD e del proprio pubblico sostenitore presente all'evento *de quo* nei confronti sia dei bambini, sia degli altri educatori che verso gli ospiti.

In primo luogo, il Collegio rileva che nel caso di specie i provvedimenti sanzionatori emessi dal Giudice Sportivo trovano esclusivo fondamento nella segnalazione/informativa inviata dal Direttore dell'Evento, Sig. Marco Buratti.

Al riguardo, si osserva come tale documento, in assenza di puntuali riscontri e gli ulteriori elementi, non possa assurgere al rango di prova sufficiente a fondare in via esclusiva un provvedimento sanzionatorio del Giudice Sportivo.

Tale informativa redatta dal Direttore dell'Evento costituisce solo un indizio che, non corroborata da altri elementi e da fonti di prova, non può essere evidentemente equiparata al referto arbitrale che, per costante giurisprudenza degli organi di giustizia di questa Federazione, al pari di altre fonti di prova privilegiate del nostro ordinamento, ha efficacia di piena prova.

La posizione di Direttore dell'evento non è, infatti, equiparabile a quella dell'ufficiale di gara e del Commissario di campo, che sono i soggetti deputati dall'ordinamento a poter segnalare con valore probatorio irregolarità, infrazioni e ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara, e la conferma dell'impugnato provvedimento porterebbe ad equiparare la valenza probatoria di una segnalazione/informativa del Direttore dell'evento al referto arbitrale.

Il Direttore dell'evento nel minirugby e nel rugby a 5 è un tesserato di un affiliato che ha compiti organizzativi e gestionali dell'evento e la normativa vigente non gli attribuisce la qualifica di ufficiale di gara, né valore probatorio privilegiato alle segnalazioni eventualmente effettuate.

Nel caso di specie, il Giudice Sportivo in ragione della segnalazione ricevuta avrebbe dovuto esperire il potere riconosciutogli dall'art. 40, comma 3, del Regolamento di Giustizia, di



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

assumere direttamente ulteriori elementi di prova, testimonianze e informazioni utili ai fini del provvedimento da emettere; oppure, in alternativa, disporre la trasmissione degli atti alla Procura Federale affinché accertasse i fatti segnalati per la richiesta di adozione dei provvedimenti del caso.

Ciò non è avvenuto e, quindi, si ritiene che la semplice segnalazione in esame del Direttore dell'evento, in assenza di ulteriori accertamenti e riscontri, come in precedenza precisato, non può suffragare l'impugnato provvedimento, e tale carenza probatoria deve ritenersi assorbente di ogni necessità di procedere all'accertamento dei fatti come diversamente ricostruiti nelle relazioni dei Signori Casilio, Benedetti e Massacesi, allegate al reclamo.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40, 52, 28/1, lett. h) (comportamento irrispettoso), e 30/1, lett. a), (ingiurie a persone ammesse al recinto di gioco), del Regolamento di Giustizia, e gli artt. 11 e 13 del Regolamento dell'Attività Sportiva;
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale
- Comitato Regionale Laziale impugnato, annulla la sanzione di un mese di interdizione (dal 19/2/2026 al 18 marzo 2026 compresi) irrogata ai Sigg.ri Claudio Casilio, Giovanni Massacesi e Simone Benedetti, tutti tesserati con la Pol. L'Aquila Rugby ASD, e la multa di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) inflitta alla sopra citata associazione;
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 13 – 18 marzo 2026

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it